



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 14/09/2021

N. 14

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

L'anno 2021, addì 14 del mese di settembre alle ore 12:30, nella sede della residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Regina Antonella BARDARI, nominato con D.P.R. prot. n. 0012452 del 28/06/2021 (acquisto al protocollo dell'Ente in data 29/06/2021 col n. 9846), con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Vice Segretario Generale del Comune di Bisignano, Dott. Dario Meringolo, ha assunto la seguente Deliberazione:



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...' (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...'";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Preso atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Bisignano, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (ATO Cosenza) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/09/2021 avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI;**

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario approvato ammonta ad € 1.345.089,08;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

PRECISATO che, in riferimento al corrente esercizio finanziario 2021, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2021 ed il Rendiconto della gestione 2020 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2021;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 15/07/2021 (con i poteri del consiglio comunale) avente ad oggetto: **"DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000"**;

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del Testo unico 267/2000, se al momento della dichiarazione del dissesto è già stato approvato il bilancio di previsione, gli adempimenti e i termini iniziali, previsti per il consiglio comunale, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere, prima possibile, all'approvazione degli atti propedeutici e complementari all'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato (quinquennio 2022-2026);

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000 in materia;

Visto il parere favorevole espresso da Revisore Unico dei Conti;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 178/2020 (legge di stabilità 2021);


Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- 1) **Di approvare,** quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di quantificare** in € **1.345.089,08** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 DEL 14/09/2021;
- 3) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Bisignano li, 10/11/2021



RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Dario Meringolo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 10/1/22



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 10/1/22



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23

Data: 11-09-2021

OGGETTO: VALIDAZIONE PER PIANO FINANZIARIO TARI 2022 E PARERE SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO E SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022.

L'anno 2022, il giorno undici del mese di settembre l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla proposta deliberativa in oggetto, nonché per validare il PEF Tari 2022.

Considerato che:

- la delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, nel determinare i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti, all'art. 6 stabilisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe riservate all'utenza. In particolare all'art. 6.1 stabilisce che *"il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente."*
- secondo la delibera 443/2019, il Piano economico finanziario (PEF), prima di essere approvato, deve essere validato: *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- avendo il Comune di Bisignano mantenuto, anche solo una parte, del servizio integrato dei rifiuti (la gestione delle tariffe all'utenza e i rapporti con essa e lo spazzamento delle strade), esso è privo del necessario profilo di terzietà rispetto al gestore e non può effettuare la fase di validazione;
- la validazione andrebbe quindi affidata ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Visto l'art. 239 comma 1 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) che stabilisce:

"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...)

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (...)"

Considerato che, il successivo comma 1-bis dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, precisa *"Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità"*

contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".

Ritenuto, pertanto, che l'attività dell'organo di revisione sembra quindi corrispondere al compito di validazione richiesto da ARERA, poiché lo stesso si esplicita in un giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti che viene espresso sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sulla modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di applicazione dei tributi locali.

Precisato che, l'organo di revisione, non solo è per definizione "terzo" rispetto alla gestione comunale ma, ai sensi del DL 138/2011, la sua designazione avviene per sorteggio all'interno di elenchi tenuti dal Ministero degli Interni, escludendo quindi qualsivoglia subalternità rispetto agli organi politici degli enti.

In conseguenza delle considerazioni sopra esposte si pone il seguente

Vista la richiesta di parere in merito, trasmessa dall'Anci Lombardia il 27/07/2020, all'autorità Arera;

Vista la nota di riscontro trasmessa dall'Arera il 05/08/2020 avente ad oggetto: "*Riscontro Vostro quesito in materia di applicazione delle delibere ARERA 443/2019/R/RIF e 57/2020/R/RIF trasmesso con comunicazione del 27 luglio 2020 (Prot. Autorità 0024025/A), l'Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile «considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari.*

Considerato che, in conseguenza del suddetto parere dell'Arera, i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possono trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

Richiamato l'art. 239 comma 1 e 1bis del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

Visto il Piano Finanziario Tari 2022, predisposto dal Responsabile del IV settore dell'Ente, e verificato quanto segue:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dai precetti normativi in materia per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore;

Vista la correlata proposta Deliberativa, predisposta al Responsabile del I Settore dell'Ente, di approvazione delle tariffe 2022 relative alla Tari;

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VALIDA


Il Piano Economico-Finanziario della Tari 2022, ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente.

ESPRIME

Parere favorevole sulle proposte Deliberative di seguito specificate:

- APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Francesco DEVITO




Città di Bisignano
(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta del Responsabile del settore;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

Visto il vigente D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.**

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

DICHIARA

Il provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Regina Antonella BARDARI




Il Segretario Verbalizzante

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

Dott. Dario Meringola





**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATA: 14/09/2021


N. 14

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio – sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 della legge 69/2009) il giorno 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.


Bisignano, addì 14/09/2021

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dot.ssa Agatina Bertvedo

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00.

Bisignano, addì 14/09/2021

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dot.ssa Agatina Bertvedo